

VERBALE D'INTESA

Addì 5 giugno 2012, in Roma,

la Federambiente rappresentata dal coordinatore dell'Area Politiche del Lavoro Marco Maria Camoletto, dal Direttore della Federazione Gianluca Cencia e dal Direttore del Servizio Lavoro Marco Pietrangelo, con la collaborazione di Annamaria Caputi del Servizio Lavoro;

e

la FP CGIL rappresentata da Adriano Sgrò e Massimo Cenciotti;

la FIT CISL rappresentata da Pasquale Paniccia e Angelo Curcio;

la FIADEL rappresentata da Francesco Garofalo, Luigi Verzicco e Vittorio D'Albero


preso atto che in data 21/3/2012 è stato sottoscritto l'Accordo di rinnovo del CCNL Fise-Assoambiente 5/4/2008 e tale Accordo, a seguito dello scioglimento della riserva delle OO.SS. stipulanti avvenuto lo scorso 3 maggio, è pienamente applicabile,

richiamate le disposizioni dell'Accordo di rinnovo del CCNL Federambiente 30 giugno 2008, sottoscritto in data 17 giugno 2011, secondo le quali, "al fine di sostenere e difendere il contratto unico di settore e di garantire l'unicità del trattamento dei lavoratori addetti, qualora del corso della vigenza del CCNL il complesso degli elementi economici e retributivi relativi al rinnovo subiscano un disallineamento per effetto di erogazioni e di incrementi diversi dal CCNL Fise-Assoambiente, si procederà all'allineamento delle somme economiche diverse previste dai due CCNL",

valutati i contenuti dei due Accordi di rinnovo sopracitati, al fine di riscontrare le differenze determinate nei CCNL Federambiente 30 giugno 2008 e di Fise-Assoambiente 5 aprile 2008,

ribadito il comune obiettivo di completare il percorso volto a realizzare il contratto unico di settore,

si danno atto che

A series of handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or stylized names. The signatures are written in a cursive, flowing style.

1. Le scansioni temporali secondo cui vengono riconosciuti ai lavoratori in forza gli aumenti economici contrattuali sotto indicati riferiti al 3° livello, parametro A (130,07), sono modificate nel modo seguente:

dal 1° ottobre 2012

- ✓ € 34.00 ai lavoratori in forza alla medesima data.

dal 1° ottobre 2013

- ✓ € 35.00 mensili integrati da € 5.00 da destinare in cifra fissa mensile alla previdenza complementare prevista dall'art.65 "Fondo Previambiente.


2. Nella tabella allegata sono riportati gli aumenti parametrati delle retribuzioni base relativi al triennio 2011-2013, secondo le nuove scansioni temporali;

3. L'indennità integrativa mensile prevista dall'art. 32, lett. L), del CCNL Federambiente 30 giugno 2008 aumenta da €24,00, a € 30,00 dal 1° luglio 2013;

4. L'importo di € 5,00 da destinare al Fondo Previambiente, di cui all'art. 65 del CCNL Federambiente 30 giugno 2008, viene versato dal datore di lavoro al Fondo stesso per dodici mensilità e per ogni lavoratore iscritto a decorrere dal 1° ottobre 2013;

5. A far data dal 1° luglio 2012 e fino al 31 dicembre 2013 i compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, nonché i compensi e/o le indennità previsti dal CCNL Federambiente 30 giugno 2008, calcolati in misura percentuale sulla retribuzione base parametrica o individuale, sono computati sui valori della predetta retribuzione in vigore al 30 giugno 2011;

6. Non viene dato luogo al recupero retroattivo delle differenze retributive conseguenti all'Accordo di rinnovo del CCNL Fise-Assoambiente, considerato che la relativa prima tranches di aumento della retribuzione base parametrica decorre dal 1° aprile 2012; per converso, fermi restando gli impegni assunti per rendere operativa l'attuazione dell'assistenza sanitaria integrativa ed al fine di estenderla anche al comparto delle aziende private unificando le relative decorrenze, l'erogazione delle prestazioni sanitarie decorre dal 1° ottobre 2013, mentre il contributo annuo a carico dei datori di lavoro, il cui importo è pari a €170,00 per ciascuno lavoratore (al netto del contributo di solidarietà oggi stabilito al 10% ed al lordo delle spese di funzionamento del Fondo Sanitario Integrativo) avrà decorrenza dal 1° maggio 2013 e



verrà versato nei modi e nei tempi che saranno stabiliti dal costituendo Fondo di Assistenza Sanitaria;

Il CCNL Federambiente 30.6.2008 come rinnovato dall'Accordo sottoscritto in data 17 giugno 2011, viene modificato e/o integrato come riportato nel presente verbale.

Art. 2 - ASSETTI CONTRATTUALI

La premessa e la lettera A sono sostituiti come segue:


Premessa

Le Parti, avendo assunto come regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese, di economicità ed efficienza dei servizi forniti e tutela del lavoro, e in applicazione di quanto stabilito dall'Accordo interconfederale 21.12.2011 nonché dall'art. 57 del presente CCNL, convengono che il sistema contrattuale è costituito da due livelli di contrattazione:

- A) la contrattazione di primo livello che si realizza nel contratto collettivo nazionale di lavoro;
- B) la contrattazione di secondo livello a contenuto economico ed a contenuto normativo, che si realizza negli accordi collettivi aziendali su rinvio del CCNL.

A) LA CONTRATTAZIONE DI PRIMO LIVELLO: IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

1. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro definisce le condizioni generali di lavoro, ivi compreso il trattamento economico e normativo minimo comune, a livello nazionale, per tutti i lavoratori del settore e individua altresì ambiti, modalità e tempi della contrattazione aziendale di secondo livello.
2. Il Contratto Collettivo Nazionale ha durata triennale sia per la parte normativa che per quella economica, è efficace per tutto il personale in forza e vincola le Associazioni sindacali e datoriali stipulanti e tutte le Imprese che applicano il presente CCNL.
3. Fermi restando i termini di disdetta del CCNL in scadenza, le proposte per il rinnovo contrattuale sono presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza stessa.
Entro i venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle proposte di rinnovo, la parte ricevente dà riscontro alle stesse.



4. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui al precedente capoverso, la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.

5. Entro il mese di maggio del terzo anno di vigenza del CCNL, le parti procedono alla verifica di eventuali scostamenti tra l'inflazione preventivata in fase di rinnovo e quella realmente osservata nei tre anni precedenti, vale a dire nei primi due anni del triennio in corso e nell'ultimo del triennio precedente.

6. Qualora il rinnovo del CCNL sia definito in data successiva alla scadenza del medesimo, a partire dalla retribuzione relativa al primo mese successivo alla scadenza stessa verrà riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato e determinato in forza all'azienda un importo mensile di € 15,00 al livello 3A, da parametrarsi per le altre posizioni del vigente sistema d'inquadramento.

Tale importo, denominato Elemento di Copertura Economica (E.C.E.), è comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali e costituisce totale copertura economica per il periodo massimo dei primi 4 mesi del nuovo triennio contrattuale, qualora entro tale periodo il CCNL non sia stato ancora rinnovato.

Nel caso in cui il CCNL sia rinnovato entro il predetto periodo, l'E.C.E. cessa di essere corrisposto dalla data di decorrenza degli aumenti retributivi stabilita dall'Accordo.

Qualora il CCNL sia rinnovato dopo il predetto periodo, la copertura economica del periodo successivo è stabilita dall'Accordo di rinnovo.


7. Quanto previsto al comma 6 non trova applicazione qualora non siano rispettati i tempi e le procedure di cui ai commi 3 e 4.

Art. 19 – LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO

L'articolo è modificato come segue:

"1. Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l'orario di lavoro settimanale di cui all'art. 17, commi 1 e 2, e all'art. 17/bis.

Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari anche imprevedibili esigenze di servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto massimo di 200 ore annue pro-capite non cumulabili.



4

2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali:

a) straordinario diurno feriale: 15% sulle prime 50 ore annue; 31% sulle ore annue eccedenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, lettera c);

b) straordinario diurno festivo: 65%;

c) straordinario notturno feriale: 50%;

d) straordinario notturno festivo: 75%.

3. Nell'ultimo trimestre dell'anno che precede quello di riferimento, saranno oggetto di contrattazione aziendale, con l'obiettivo di fruire del regime legale della detassazione per effetto di incrementi di produttività, efficienza, qualità, e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 2, lettera B) "La contrattazione di secondo livello a contenuto normativo ed economico, attuativa delle clausole di rinvio del CCNL" dell'Accordo di rinnovo 17 giugno 2011, le seguenti materie:

a) la definizione dei criteri relativi alle modalità di impiego e di rotazione delle prestazioni straordinarie individuali compatibili con la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;

b) la determinazione che le prestazioni pro-capite annue di lavoro straordinario, in forza di quanto previsto al comma 1 e alla successiva lettera d), costituiscono strumento utile al conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;


c) le prestazioni di lavoro straordinario dalla cinquantesima alla centesima ora compresa compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 23%;

d) la definizione di un eventuale limite totale annuo delle prestazioni di lavoro straordinario e festivo, superiore a quello previsto al comma 1, anche per singole famiglie professionali;

e) le eventuali estensioni a categorie sociali di lavoratori dell'esclusione dal lavoro straordinario e notturno.

4. Nelle settimane in cui si verificano assenze parziali dal lavoro, retribuite o indennizzate dai competenti Istituti, le eventuali prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale settimanale di lavoro non saranno considerate utili al computo del monte annuo di 200 ore; ferma restando la corresponsione della maggiorazione di lavoro straordinario in misura corrispondente a quella derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3.

5. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall'art. 20 comma 1.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials or stylized names, written over the text of the fifth point.

Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi, richiesta dall'azienda in base a previsioni contenute nel contratto di servizio o derivanti da specifiche richieste della committenza.

6. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali:

- festivo diurno: 50%;
- festivo notturno: 75%.

7. Si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello autorizzato e compiuto tra le ore 22,00 e le ore 06,00; fatto salvo quanto previsto al comma 12.

Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con turnazione avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l'impiego del lavoro notturno in modo continuativo.

8. Per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in tre turni avvicendati di otto ore, si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello delimitato dal terzo (22,00 / 06,00).

9. A partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle 22,00 alle 6,00.


10. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

- a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a cinque anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

11. Il lavoro notturno di cui al comma 7 è compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 33%; fatto salvo quanto previsto al comma 12.

Detta maggiorazione è omnicomprensiva di ogni effetto retributivo legale e contrattuale anche aziendale, fatto salvo quanto previsto all'art. 71 relativamente al Trattamento di Fine Rapporto.

12. A decorrere dall'1.7.2012, relativamente ai soli turni di lavoro che abbiano inizio dalle ore 4 del mattino, si considera prima ora del servizio diurno l'ora dalle 5 alle 6 e per tale ora verrà corrisposta la retribuzione individuale oraria maggiorata di una percentuale non superiore al 20%, convenuta a seguito dell'espletamento di una contrattazione di secondo livello specificamente



attivata allo scopo di definire modalità e criteri attuativi di tali turni (programmazione dell'utilizzo, rotazione, esclusione/limitazione di "soggetti meritevoli di tutela"), ai fini della tutela della sicurezza del lavoro.

Qualora, entro 30 giorni dall'avvio della specifica trattativa - fatte salve le eventuali proroghe concordate tra le parti - non sia stata sottoscritta la prevista intesa, le parti aziendali potranno richiedere l'assistenza delle parti nazionali stipulanti per il perfezionamento dell'intesa stessa.

Nell'obiettivo di fruire dei regimi legali della detassazione e della decontribuzione, per effetto di incrementi di produttività, efficienza, qualità, ecc., le parti aziendali potranno definire misure, criteri, modalità per il lavoro notturno, eventualmente anche nell'ambito della trattativa di cui sopra.

Resta ferma la corresponsione della sola normale retribuzione per le prestazioni lavorative rese nelle successive ore diurne.

13. I trattamenti di cui ai commi 2, 3 lettera c), 6, 11 e 12 del presente articolo non sono tra loro cumulabili, in quanto il maggiore assorbe il minore.

14. Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre di ogni anno l'azienda fornisce informazione specifica alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti sui dati riassuntivi relativi al lavoro straordinario del quadrimestre precedente, distinti per Area operativo-funzionale o reparto.

15. Sono fatti salvi gli accordi collettivi aziendali in vigore concernenti i trattamenti economici relativi alle distinte fattispecie di prestazioni lavorative considerate nel presente articolo.


DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Fermo restando il trattamento economico previsto dall'articolo 19, comma 4 del CCNL 30.6.2008, per le prime 26 ore del monte annuo di 200 ore di lavoro straordinario, per l'anno 2012 il trattamento economico stabilito ex novo dai commi 2, lett. a) e 3 lettera c) del presente articolo 19 trova applicazione, in ogni caso, per ulteriori 43 ore - comprese nelle 200 ore annue di lavoro straordinario - delle quali 14 ore maggiorate con la percentuale del 15% (nel caso in cui non sia stata espletata la procedura di cui all'art. 19, p. 6, lettera c) dell'Accordo di rinnovo 17 giugno 2011) e 29 ore maggiorate con la percentuale del 23%; fermo restando, in quest'ultimo caso, l'espletamento della contrattazione aziendale secondo quanto previsto dal comma 3.

Art. 22 - LAVORO DOMENICALE

Il punto 1 è così modificato:

Ai lavoratori che prestano servizio domenicale normale - in turni con riposo settimanale obbligatorio fissato in altro giorno, al fine di garantire la continuità dei servizi d'istituto - è riconosciuta un'indennità minima pari



a € 4,13. A decorrere dall'1.9.2012, l'indennità domenicale è aumentata da euro 4,13 a euro 7,00.

Tale importo potrà essere incrementato previa contrattazione aziendale.

Il valore incrementato è assorbito dal maggiore importo eventualmente riconosciuto allo stesso titolo da accordi collettivi aziendali in vigore".

Art. 32 – INDENNITÀ E PROVVIDENZE VARIE

La lett. L), relativa all'indennità Integrativa è integrata dal seguente capoverso:

" La predetta indennità è aumentata a € 24,00 a decorrere dall'1.7.2011, e a € 30.00 a decorrere dall'1.07.2013".

Art. 42 – TRATTAMENTO PER INFERMITÀ DOVUTA A MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO


A) Obblighi di comunicazione e certificazione – Visite di controllo

I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. In caso di inizio di evento morboso, l'assenza per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro o infortunio in itinere è comunicata dal lavoratore all'azienda prima dell'inizio dell'orario di lavoro del medesimo giorno, salvo il caso di comprovato impedimento.
In caso di prosecuzione del periodo di assenza per infermità oltre il previsto giorno di rientro in servizio, il lavoratore ne dà comunicazione all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno precedente quello previsto per il rientro stesso, salvo il caso di comprovato impedimento.
2. Sia in caso di inizio che di prosecuzione di assenza per infermità il lavoratore comunica all'azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica, entro due giorni dal rilascio.
In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi motivo, il lavoratore, previo avviso al datore di lavoro, adempie agli obblighi contrattuali relativi alla documentazione dell'assenza inviando in azienda il certificato stesso, che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo.

Art. 65 – FONDO PREVIAMBIENTE

Al comma 6 è aggiunto il seguente capoverso:




8

A decorrere dall'1.10.2013, il datore di lavoro versa a favore del Fondo Previambiente un contributo di € 5,00 al mese per dodici mensilità per ogni lavoratore iscritto.

Art. 73 - DISDETTA

Il comma 1 è così sostituito:

Il presente contratto si intenderà rinnovato se non disdettao almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.



The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. The signatures are arranged in a roughly vertical column, with some overlapping. The top signature is in black ink and appears to be 'Roberto'. Below it is a signature in blue ink that looks like 'Gian'. The next signature is in black ink and is more difficult to read, possibly 'Luca'. Below that is another black signature, possibly 'Luca'. There are two more signatures in blue ink at the bottom, one of which clearly reads 'Amorini' and the other 'Amorini'.

**AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI
triennio 2011 - 2013**

L I V E L L I	P A R A M E T R I	Retribuzione	Aumento	Retribuzione	Aumento	Retribuzione	Aumento	Retribuzione
		Base	retributivo	base	retributivo	base	retributivo	base
		Parametrale	Mensile	parametrale	mensile	parametrale	mensile	parametrale
		30/06/2011	01/07/2011	01/07/2011	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2013	01/10/2013
Quadro	230,00	3.052,31	61,89	3.114,20	60,12	3.174,32	61,89	3.236,21
8	204,67	2.716,12	55,07	2.771,19	53,50	2.824,69	55,07	2.879,76
7A	184,41	2.447,24	49,62	2.496,86	48,20	2.545,06	49,62	2.594,68
7B	175,36	2.327,10	47,19	2.374,29	45,84	2.420,13	47,19	2.467,32
6A	166,84	2.214,07	44,89	2.258,96	43,61	2.302,57	44,89	2.347,46
6B	159,15	2.112,03	42,83	2.154,86	41,60	2.196,46	42,83	2.239,29
5A	151,29	2.007,69	40,71	2.048,40	39,55	2.087,95	40,71	2.128,66
5B	144,86	1.922,37	38,98	1.961,35	37,87	1.999,22	38,98	2.038,20
4A	138,57	1.838,96	37,29	1.876,25	36,22	1.912,47	37,29	1.949,76
4B	134,36	1.783,03	36,15	1.819,18	35,12	1.854,30	36,15	1.890,45
3A	130,07	1.726,15	35,00	1.761,15	34,00	1.795,15	35,00	1.830,15
3B	124	1.645,57	33,37	1.678,94	32,41	1.711,35	33,37	1.744,72
2A	123,51	1.639,09	33,23	1.672,32	32,29	1.704,61	33,23	1.737,84
2B	111,11	1.474,53	29,90	1.504,43	29,04	1.533,47	29,90	1.563,37
1	100	1.327,06	26,91	1.353,97	26,14	1.380,11	26,91	1.407,02

FEDERAMBIENTE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FP CGIL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIT CISL

[Handwritten signature]

FIADL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]